

CONSULTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE REGIONE del VENETO

REGOLAMENTO

Premessa

La Consulta delle Professioni Sanitarie del Veneto è nata dall'esigenza di rappresentare le professioni operanti nell'ambito sanitario; sorta da prima in forma spontanea, è stata successivamente riconosciuta dalla Regione del Veneto.

E' composta da Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali operanti nel settore sanitario (per Associazioni Professionali si intendono quelle rappresentative della professione sanitaria di cui al D.M. del 14 aprile 2005).

E' un **organismo** senza scopi di lucro, di partito o di sindacato, che trova riconoscimento nelle delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 3600 del 13 dicembre 2002 nonché, D.G.R. n. 2418 del 08.08.03, D.G.R. n. 4097 del 30.12.03, D.G.R. n. 881 del 26.03.04, D.G.R. n. 357 del 11.02.05 in particolare come leggesi nella D.G.R. 3600/02 la Consulta è "l'interlocutore della Regione sui temi della formazione continua".

La Consulta opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell'identità e nella consapevolezza della specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all'ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse. Ha il ruolo attribuito ad Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali che riconoscono la Consulta quale interlocutore per quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di salute con particolare riferimento ai D.L. 502/92 e 229/99 il cui art. 16 ter comma 3 prevede:

"..le regioni prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale, elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale.."

Non rientrano tra gli scopi della Consulta, valutazioni o azioni che possono in qualsiasi modo limitare, modificare o ledere i contenuti dei profili professionali delle Professioni Sanitarie, istituite ai sensi della D.Lgs 502/92 e successive modifiche. Qualora si verificasse la necessità di attivare iniziative legislative e/o regolamentari di carattere regionale che riguardano una

singola professione, la Consulta dovrà astenersi da qualsiasi azione che non coinvolga le rappresentanze regionali e nazionali della professione interessata.

ART. 1

(NORME FONDAMENTALI)

1. Alla Consulta delle Professioni Sanitarie del Veneto spetta il ruolo di interlocutore tecnico della regione in tema di formazione per realizzare le attività indispensabili al progetto ECM della regione del Veneto come previsto dalla delibera regionale 3600 del 13 dic. 2002 e successive.
2. La Consulta della Professioni Sanitarie del Veneto è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sanitarie del Veneto o dal Vicepresidente ed è composta da rappresentanti regionali di tutte le attuali 32 Professioni Sanitarie interessate al progetto ECM individuate ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. 502/92 e 517/93 L.42/99 e 251/00).
3. I membri della Consulta sono designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni professionali dell'area sanitaria componenti delle 32 professioni sanitarie nel numero definito dallo specifico allegato (1). Potranno in futuro far parte ulteriori professioni qualora riconosciute a livello nazionale.
4. L'attività della Consulta è regolata dalle norme del presente regolamento che potrà essere modificato a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nonché da ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari.
5. La durata della Consulta è illimitata, fino alla deliberazione di scioglimento assunta dal Consiglio, ovvero quando viene a mancare l'adesione della maggioranza semplice dei Collegi, Ordini e Associazioni Professionali.

ART. 2

(OBIETTIVI e FINALITA')

Gli obiettivi e le finalità della Consulta delle Professioni Sanitarie sono:

1. Coordinamento e rappresentanza degli organismi delle professioni, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti dei rispettivi enti e/o associazioni, e dei contenuti dei profili professionali delle Professioni Sanitarie istituite ai sensi della D.Lgs 502/92 e successive modifiche.
2. Realizzazione di una analisi permanente dei bisogni formativi dei professionisti della salute del veneto.
3. Individuazione e definizione degli obiettivi formativi per l'Educazione Continua in Medicina dei professionisti della salute del Veneto.

4. Accredитamento dei progetti di formazione continua ECM, per il tramite di un apposito organismo più agile nella sua composizione da essa individuato: la Commissione regionale ECM.

Ulteriori funzioni attribuibili alla Consulta:

5. Creazione e gestione di un osservatorio Regionale delle professioni sanitarie per il monitoraggio delle professioni e dei professionisti della salute.
6. Promozione e collaborazione per la realizzazione di sistemi di accredитamento professionale.
7. Partecipazione attiva per la creazione di un'anagrafe dei professionisti della salute del Veneto, ai fini ECM, senza sostituire gli albi professionali.
8. Promozione e diffusione di attività, studi, ricerche e/o pubblicazioni necessarie alle finalità della Consulta.
9. **Attività di studio e ricerca per la definizione dei percorsi formativi.**

ART. 3

(SEDE E OPERATIVITÀ)

La sua sede e la sua operatività sono garantite dalla Giunta Regionale del Veneto, **che mette a disposizione i locali adeguati.**

ART. 4

(ORGANI)

Sono Organi:

- a. L'Assemblea
- b. Il Consiglio della Consulta
- c. Il Presidente
- d. Il Vicepresidente

ART. 5

(ASSEMBLEA)

1. **L'Assemblea è la Consulta delle Professioni Sanitarie, tratta e propone gli indirizzi generali sulla base dei compiti istituzionali e degli obiettivi e finalità espresse all'Art. 2 del presente regolamento**
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali indicati dagli stessi.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e in via straordinaria su convocazione del Presidente con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno 20 giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a 10 giorni.
4. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o in via straordinaria su proposta di almeno 1/3 dei componenti effettivi dell'Assemblea.
5. Ciascun membro può essere sostituito con delega indicante specifica dei poteri concessi.
6. Ciascuna professione presente nella Consulta ha diritto ad un voto ~~tenuto conto del ruolo e della figura professionale.~~

ART. 6

(IL CONSIGLIO della CONSULTA)

1. Il Consiglio è l'organo esecutivo della Consulta, dà attuazione agli indirizzi generali presentati dall'Assemblea con cui istituzionalmente scambia proposte attuative.
2. E' costituito da 12 membri (11 + il presidente, di cui all'art.7) indicati dalle Federazione Regionali di riferimento o in assenza dal Presidente di Ordine , Collegio o Associazione Professionale Capoluogo di Regione nel caso in cui non pervenisse in tempo utile nessuna indicazione il componente viene nominato direttamente dalla Regione.
3. Gli 11 componenti sono così individuati:
 - n. 1 componente per la professione medica
 - n. 1 componente per la professione odontoiatrica
 - n. 1 componenti per la professione infermieristica
 - n. 1 componente per la professione ostetrica
 - n. 1 componente per la professione dei farmacisti
 - n. 1 componente per la professione dei veterinari
 - n.1 componente per la professione degli psicologi
 - n. 1 componente per le professioni dei biologi, chimici e fisici
 - n. 1 componente per le professioni dell'area della riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, podologi, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, tecnici delle riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali)
 - n. 1 componente per le professioni dell'area tecnico sanitaria (Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnici audiometristi, tecnici ortopedici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici sanitari della radiologia medica, dietisti, igienisti dentali, tecnici audioprotesisti, tecnici della neurofisiopatologia)
 - n. 1 componente per le professioni dell'area della prevenzione (tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari).

4. I componenti del Consiglio della Consulta sono nominati.
5. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un (1) voto. Le decisioni sono assunte con votazione palese.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente o Vice Presidente con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni.
7. La convocazione straordinaria può essere, inoltre, richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio o da almeno tre componenti.
8. **La Giunta Regionale del Veneto** nomina il Vice Presidente su proposta del Consiglio, scelto tra i suoi membri.
9. Tutti i componenti del Consiglio della Consulta restano in carica 3 anni salvo riconferma da parte dell'organo che li ha espressi.

ART. 7

(DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE)

1. Il Presidente della Consulta è l'Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione del Veneto in carica e la rappresenta istituzionalmente di fronte a terzi.
2. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
3. Il Vice Presidente è responsabile del regolare andamento dell'attività della Consulta.

ART. 8

(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

1. Il funzionamento della Consulta e le norme non espressamente contemplate nel presente regolamento sono integrate da regolamenti interni, deliberati dal Consiglio e approvati dall'assemblea dei componenti a maggioranza semplice.
2. In particolare, i predetti Regolamenti possono anche disciplinare:
 - a. l'organizzazione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro
 - b. la pianificazione e la programmazione delle attività

Gruppo di lavoro sul regolamento:

Silvana Rigoni (assistente sanitaria), Maria Teresa Semenzin (dietista), Giuseppe Bellon (farmacista), Maurizio Prandini (farmacista), Luca Marzola (fisioterapista), Luigi Pais Dei Mori (infermiere), Adriana Negrisolò (infermiere), Tiziana Rossetto (logopedista), Pietro Marcello Fazzini (medico chirurgo), Gianfranco Temporin (medico chirurgo), Maria Carla Del Sal (ortottista/assistente di oftalmologia), Dilva Drago (ortottista/assistente di oftalmologia), Sandra Romanelli (ostetrica), Paolo Tomasi (tecnico audiometrista), Luca Baggio (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), Alberto Petrocelli (veterinario), Pressato Lamberto, Ugo Faggian, avv. Andrea Niero, la segreteria del Centro Regionale ECM .